

ULTERIORI FAQ in merito ai DD. MM. 351 e 352 del 09.04.2022

1. In relazione all'assegnazione di risorse di cui al dd.mm. n.351/2022 e n.352/2022, è possibile prevedere l'utilizzo di risorse assegnate a un Ateneo, in qualità di soggetto attuatore, a favore di altro Ateneo con cui sono attivati corsi di dottorato nazionali e/o corsi di dottorato in convenzione? In particolare, l'ateneo beneficiario dei finanziamenti PNRR (soggetto attuatore) può utilizzarli per finanziare borse per dottorati dei quali è partner convenzionato (es. dottorati nazionali) ma non sede amministrativa trasferendoli a quest'ultima?

Sì, il trasferimento di tali risorse è possibile. L'Università presso cui è collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata o del corso di dottorato di interesse nazionale a cui sono destinate le borse subentra quale soggetto attuatore, in luogo dell'Università "cedente" che è originariamente beneficiaria delle borse ai sensi del DM 351 e del DM 352, fermo restando che entrambi gli Atenei saranno valorizzati in sede di riparto del FFO laddove il dottorato sia in forma associata.

2. Nell'ipotesi in cui il dottorando non completi il percorso di dottorato, vi dovrà essere il recupero delle somme erogate in precedenza o invece tali somme non devono essere restituite (e se ciò può variare in ragione della causa del mancato completamento del percorso, ad esempio in caso di malattia o invece in caso di rinuncia volontaria);

Il DM 226/2021, all'art. 9, comma 2, dispone che *"Le borse di studio [omissis] sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca"*.

Alla luce di quanto sopra, per le annualità positivamente completate, resta salva l'assegnazione delle risorse di Ateneo da parte del MUR, viceversa, qualora non risulti positivamente completata la singola annualità è concessa all'Ateneo la possibilità di reinvestire le risorse originariamente assegnate per il finanziamento di ulteriori dottorati di ricerca, ai sensi del richiamato art. 9 del DM 226/2021.

Il rapporto tra l'Università e il singolo dottorando è disciplinato dai regolamenti di Ateneo e dal contratto stipulato tra il dottorando medesimo e l'Università, nonché dalla specifica normativa di settore.

3. Le borse PNRR sono compatibili con lo stipendio di un dipendente (a tempo determinato / indeterminato) di un'azienda privata? Tali soggetti, se partecipano alla selezione e vincono la borsa (eventualmente cofinanziata dalla stessa azienda per cui lavorano), possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa, percepire il loro stipendio e usufruire altresì della borsa PNRR?

Allo scopo di evitare il configurarsi di ipotesi di aiuti di Stato, i dipendenti delle imprese non possono percepire la borsa di dottorato.

4. La presentazione della garanzia fideiussoria, ai fini dell'erogazione del finanziamento, è richiesta anche alle Università non statali legalmente riconosciute?

Sì.

5. La rendicontazione finanziaria sarà sulla base dei cedolini o anche inerente il budget 10% e le maggiorazioni estere?

L'importo erogato a valere sul PNRR per ogni singola borsa di dottorato è pari a 60.000 euro onnicomprensivo. La rendicontazione avverrà utilizzando opzioni di costo semplificato, che non prevederanno l'invio al MUR dei giustificativi contabili bensì l'attestazione di avvenuto svolgimento delle

attività progettuali svolto dal singolo borsista, così come asseverata dal coordinatore del corso o altro organo equivalente.

Resta inteso che tutta la documentazione giustificativo contabile, ivi compresi i pagamenti effettuati in relazione ai singoli borsisti, dovrà essere archiviata presso il soggetto attuatore e resa disponibile su richiesta del MUR ovvero di altri organi di controllo.

6. È possibile finanziare con i fondi PNRR anche assegni di ricerca, ritenuti equivalenti alle borse ex punto 3.3. lettera d), delle linee guida di cui al DM 301 del 22 marzo 2022?

No, ai fini delle borse PNRR non è possibile. Le risorse del bando PNRR in oggetto finanziano spese per “borse di dottorato” propriamente intese e il *target* di cui agli *operational arrangements* viene quantificato in base al “numero di borse di dottorato” attivate.

7. Il dottorato può essere fatto anche tra un'università e un soggetto privato tipo un'associazione di categoria di imprese o una società di servizi?

Un'associazione di categoria o una società di servizi può rientrare nella definizione di “impresa partner” se svolge un'attività economica che le consente di rientrare nella definizione di “impresa” di cui al punto 7 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2016/C 262/01.

8. In quale modalità dovrà essere acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) da parte dei Soggetti attuatori?

Le Università dovranno adottare un Codice Unico di Progetto per ogni singolo corso di dottorato attivato.